

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 documentazione di spesa
- Art. 7 presentazione della domanda
- Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 9 ripartizione delle risorse disponibili
- Art. 10 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 11 criteri di valutazione delle iniziative e criteri di priorità
- Art. 12 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 13 avvio dell'iniziativa finanziata
- Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi. Termini del procedimento.
- Art. 15 obblighi di pubblicità
- Art. 16 modifiche delle iniziative finanziate
- Art. 17 rendicontazione della spesa
- Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 19 ispezioni e controlli
- Art. 20 rinvio
- Art. 21 norma transitoria
- Art. 22 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche, per la realizzazione di iniziative in ambito culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) iniziativa: progetto consistente in un insieme di attività volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi del soggetto beneficiario;
- b) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
- c) giovani corregionali: giovani di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, che risultano corregionali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);
- d) costo complessivo: somma delle spese riportate nel preventivo dell'iniziativa;
- e) spesa ammissibile: somma delle spese riportate nel preventivo dell'iniziativa, direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione della stessa;
- f) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa, le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale disciplinato dal presente regolamento, e l'eventuale quota di cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o, nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato, con fondi propri del soggetto capofila o dei partner;
- g) fondi propri: le fonti di autofinanziamento del soggetto richiedente il contributo, quali ad esempio: le somme versate dagli associati a titolo di quote; le somme corrisposte da soggetti terzi a titolo di liberalità per il sostegno dell'attività istituzionale; eventuali redditi derivanti da beni di proprietà del richiedente stesso; i fondi a disposizione delle istituzioni scolastiche;
- h) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse con l'iniziativa quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinate;

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti:
 - a) associazioni giovanili di cui all'articolo 12 della legge, iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1;
 - b) aggregazioni giovanili, di cui all'articolo 13 della legge;
 - c) istituzioni scolastiche, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre iniziative da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 4 iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative che perseguono obiettivi riferiti a una o più finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) svolgersi nel territorio regionale, o anche al di fuori di esso purché per un periodo non superiore a un terzo della durata dell'iniziativa;
- b) rivolgersi a giovani di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;
- c) se il soggetto proponente è una istituzione scolastica, rivolgersi esclusivamente a giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
- b) spese per il personale dipendente qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa;
- c) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili e di beni consumabili;
- d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
- e) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'iniziativa;
- f) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- g) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa;
- h) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a campi di lavoro; nonché a gare e competizioni in campo artistico e culturale;
- i) spese per compensi a terzi per prestazioni di servizi;
- l) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario;
- m) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi;
- b) di rappresentanza;
- c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- d) per l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili e di beni non consumabili;
- e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
- f) di costituzione dell'associazione.

3. Le spese sono sostenute successivamente alla presentazione della domanda e all'avvio delle attività e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.

4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 bis, della legge, le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e

interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera m), non esclusivamente riferibili all'iniziativa, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità all'iniziativa.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge, alle iniziative di cui al presente regolamento non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 7 presentazione della domanda

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, la domanda, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, di

seguito Servizio, entro il 28 febbraio di ogni anno, anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila, nonché dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma di tutti gli altri partner. La domanda è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta che indica, in particolare:

1) gli obiettivi perseguiti con riferimento alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge;

2) la tipologia dei destinatari cui l'iniziativa stessa è rivolta, specificando se è destinata esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;

3) le attività e i ruoli affidati a ciascun partner in caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato;

b) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 5, comma 1, e limitatamente alle spese generali di funzionamento, rispettoso della percentuale massima prevista dall'articolo 5, comma 5;

c) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra le spese previste e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa;

2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'esistenza di eventuali contributi già ottenuti per l'iniziativa alla quale si riferisce la domanda;

4) l'indicazione, per le associazioni giovanili, del numero di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1;

e) per le aggregazioni giovanili, copia dell'atto sottoscritto da tutti i membri del gruppo, dal quale risulta:

1) che i componenti hanno un'età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, sono residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro e svolgono le attività in forma volontaria e gratuita;

2) che l'aggregazione ha sede nel Friuli Venezia Giulia ed ivi svolge prevalentemente l'attività; è costituita senza finalità di lucro ed esprime e rappresenta le esigenze giovanili, realizzando attività in coerenza con le finalità della legge;

3) il soggetto legalmente autorizzato a rappresentare l'aggregazione e a riscuotere eventuali contributi in denaro;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

4. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila. Ogni domanda può riferirsi a una sola iniziativa.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, secondo periodo, è causa di inammissibilità della domanda.

6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4, primo periodo, comporta l'ammissibilità della domanda relativa all'iniziativa di costo complessivo superiore.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 9 ripartizione delle risorse disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge, nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, una quota è riservata alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani dai quattordici ai diciannove anni.

Art. 10 procedimento valutativo e istruttoria

1. I contributi sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

3. Le iniziative risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, da una Commissione interna alla Direzione centrale competente in materia di attività culturali, nominata con decreto del Direttore centrale e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato, e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di attività culturali.

4. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione Regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Al termine della valutazione, la Commissione di cui al comma 3 formula la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
6. Nell'ambito della graduatoria, le iniziative da finanziare e destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni vengono finanziate con la quota di risorse riservata annualmente ai sensi dell'articolo 9.
7. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, e delle iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
8. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 11 criteri di valutazione delle iniziative e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa: fino a un massimo di punti 15/100;
 - b) attinenza dell'iniziativa agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge: fino a un massimo di punti 15/100;
 - c) partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100;
 - d) iniziativa presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 15/100;
 - e) esperienza del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100;
 - f) diffusione sul territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;
 - g) congruenza delle risorse previste per la realizzazione dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 10/100.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato A) del presente regolamento.
3. Nel caso di iniziative da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera e), sono applicati sia con riferimento al soggetto capofila sia con riferimento ai partner.
4. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi a copertura dell'intera spesa ammessa da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 10.000,00.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.

Art. 13 avvio dell'iniziativa finanziata

1. L'iniziativa può essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 14 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi. Termini del procedimento.

1. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 7.
2. All'atto della concessione del contributo è erogato in via anticipata un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede contestualmente dell'approvazione del rendiconto della spesa di cui all'articolo 17, entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il contributo è concesso ed erogato al soggetto capofila.

Art. 15 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promossa l'iniziativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione e quello del portale regionale www.giovanifvg.it.

Art. 16 modifiche delle iniziative finanziate

1. Non sono ammesse modifiche sostanziali delle iniziative finanziate, consistenti in variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.
2. Non sono ammesse variazioni delle attività che attengono ad aspetti che sono stati oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
3. Sono ammesse solo modifiche non sostanziali diverse da quelle previste dai commi 1 e 2, e solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato.

Art. 17 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3.
3. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il

rendiconto è presentato dal soggetto capofila.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta e per un tempo massimo di 30 giorni, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

4. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e 41bis della legge regionale 7/2000.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2013, ed in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari rendicontano le spese ai sensi del presente articolo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

7. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa, redatto su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per l'iniziativa alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente, ai fini delle verifiche di cui al comma 8, lettera c).

8. Qualora, in sede di rendicontazione:

- a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, l'importo del contributo è conseguentemente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata;
- b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, il contributo stesso è revocato;
- c) risulti che le eventuali entrate generate dall'iniziativa e gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti per la medesima iniziativa, sommati al contributo regionale e all'eventuale cofinanziamento del beneficiario con fondi propri, superino la spesa ammissibile complessiva dell'iniziativa, l'importo del contributo regionale è conseguentemente ridotto.

Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo

- 1.** Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 17, comma 1,

- eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'iniziativa originariamente programmata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2;
 - e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b).
2. La revoca del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme eventualmente già erogate.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 21 norma transitoria

1. In via di prima applicazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 11, comma 1, della legge, per le associazioni giovanili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11, comma 2, e 12 della legge, dette associazioni presentano unitamente alla domanda di contributo, in luogo della documentazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), numero 4), del presente regolamento, la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui emergano i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'associazione ha sede nel Friuli Venezia Giulia e vi svolge prevalentemente la propria attività, come previsto all'articolo 11, comma 2, della legge;
 - c) l'elenco degli associati e dei componenti dell'organo direttivo con l'indicazione delle rispettive date di nascita.
2. In via di prima applicazione, per l'anno 2014 la domanda di incentivo va presentata al Servizio entro il 18 luglio 2014, con le modalità indicate nel modello stesso.
3. In via di prima applicazione, il termine di rendicontazione dell'incentivo erogato nell'anno 2014 è fissato al 31 marzo 2016.

Art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A) – CRITERI, INDICATORI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE (art. 11, comma 2)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
a)	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	15 punti	Valutazione della proposta progettuale		
			Sufficiente	5 punti	
			Discreta	10 punti	
			Ottima	15 punti	
b)	Attinenza dell'iniziativa agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge	20 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge		
			Discreto	7 punti	
			Buono	14 punti	
			Ottimo	20 punti	
c)	Partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero di giovani coinvolti nella organizzazione e realizzazione dell'iniziativa stessa		
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 1 e 10	5 punti	
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 11 e 20	10 punti	
			coinvolgimento di un numero di giovani superiore a 20	15 punti	
d)	Iniziativa presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero dei partner firmatari della domanda		
			un partner	5 punti	
			due partner	10 punti	
			tre o più partner	15 punti	
e)	Esperienza del soggetto proponente	10 punti	Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente con riferimento alle iniziative da esso già svolte con obiettivi rientranti nelle finalità di cui all'articolo 22 della legge, e finanziate da un soggetto pubblico negli ultimi 5 anni <i>(nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato viene valutata sia l'esperienza maturata dal soggetto capofila sia quella dei partner)</i>		
			una iniziativa	3 punti	
			due iniziative	6 punti	
			tre o più iniziative	10 punti	
f)	Diffusione sul territorio regionale delle attività previste	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla dislocazione dei luoghi di svolgimento delle attività previste		
			territorio di un solo Comune	5 punti	
			territorio di due o più Comuni della medesima Provincia	10 punti	
			territorio di due o più Comuni di due o più Province	15 punti	
g)	Congruenza delle risorse previste per la realizzazione dell'iniziativa	10 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla congruenza delle risorse umane e organizzative in rapporto agli obiettivi e alle attività previste		
			sufficiente	1 punto	
			discreto	3 punti	
			buono	5 punti	
		Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla congruenza delle risorse finanziarie e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste			
		sufficiente	1 punto		
		discreto	3 punti		
		buono	5 punti		
Totale punteggio massimo		100 punti			

VISTO: IL PRESIDENTE